

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 121-A)

**Relazione e testo degli articoli approvati dalla 5^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

(RELATORE SPAGNOLLI)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei
deputati nella seduta dell'11 settembre 1963 (V. Stampato n. 377)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 settembre 1963*

COMUNICATI ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1963

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale

ONOREVOLI SENATORI. — Bisogna dare anzitutto atto al Governo, anche se autodefinitosi « a termine », della pronta sensibilità mostrata per la soluzione di un problema, che è, anzitutto, di equità nei confronti del personale pubblico non più in servizio.

Noi della Commissione finanze e tesoro siamo in grado di ben valutare il peso delle decisioni che, specie nello scorcio della passata legislatura, abbiamo adottato per tutti i dipendenti in servizio sotto forma di assegni integrativi non pensionabili con un onere che ha contribuito a portare un aumento di 515 miliardi per le spese per il personale previste per il corrente esercizio 1963-1964 rispetto al precedente (pagina 23, Nota preliminare).

Tali decisioni hanno reso più pesanti le perdite di reddito del dipendente pubblico connesse al suo pensionamento, in misura pari al 50 per cento ed anche più, in contrasto con il principio ispiratore del provvedimento sul « conglobamento del trattamento economico del personale statale » (decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19).

Logico sarebbe stato procedere prima al conglobamento di tutti i miglioramenti integrativi concessi al personale in servizio, nello stipendio base assunto a calcolo delle pensioni, in modo che i pensionati ne avrebbero goduto automaticamente il beneficio.

Ci rendiamo conto peraltro che non soltanto l'onere (calcolato in 450-500 miliardi) ma anche la complessità della rielaborazione dei provvedimenti migliorativi di recente adozione, con l'esigenza di conguaglio e sistemazione delle concessioni a titolo temporaneo fatte sia per il trattamento di servizio attivo, sia per le pensioni stesse comportavano e comportano una gradualità di attuazione del nuovo conglobamento, implicando un tempo di attesa per le aspettative dei pensionati assolutamente non giustificabile.

Le stesse associazioni sindacali di categoria al momento dell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, pur con riserve ed eccezioni non di fondo hanno sostanzialmente apprezzato il

provvedimento del Governo e la recente discussione alla Camera ha mostrato in quasi tutti i Partiti la comprensione dell'esigenza di un provvedimento-ponte, che migliorasse sensibilmente l'attuale situazione reddituale dei pensionati, senza vincolare e condizionare il legislatore futuro in ordine ai principi ispiratori di un equo provvedimento sul conglobamento del trattamento economico.

Queste confermate sensibilità del Governo e della Camera ai problemi del personale pubblico legittima peraltro da parte mia in questa sede che si riproponga l'esigenza di un riesame di tutta l'attuale struttura dell'Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici parastatali, che non si esaurisca, come purtroppo si è fin ora fatto, nel solo trattamento economico.

Entrando nell'esame del provvedimento, rilevo subito che esso è di ampia portata ed apertura.

L'area applicativa riguarda non soltanto il personale dell'organismo statale e delle aziende autonome, ma anche il personale di enti pubblici locali, il cui trattamento di quiescenza sta solo in parte a carico dello Stato. Nei confronti di questo personale lo Stato assume a suo intero carico l'onere della integrazione, che è considerata al 30 per cento della pensione o dell'assegno in godimento, con decorrenza 1° luglio 1963.

Sarebbe stato desiderabile che il Governo nella relazione avesse precisato quale è la precisa portata dell'onere a questo titolo, previsto dall'articolo 4, anche per una più compiuta valutazione dell'onere complessivo che la gestione di detti enti comporta.

Si concorda sulle ragioni di urgenza e di straordinarietà della misura adottata, ma sarebbe opportuno evitare di inglobare nell'onere per il personale statale anche quello di enti, nel provvedimento in esame non identificati, che hanno bilancio e gestione autonomi, alimentati o meno da contributi ordinari dello Stato.

Si devono apprezzare, ma anche meditare, invece, sia pure in aderenza allo spirito del provvedimento che si identifica nell'esigenza di migliorare la situazione reddituale assoluta attuale dei pensionati, le norme

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'articolo 5, che escludono il computo dell'integrazione concessa con il disegno di legge in esame ai fini della aggiunta di famiglia e della maggiorazione dell'aggiunta di famiglia per il dipendente con congiunti a carico titolari di pensioni a carico dello Stato, per la determinazione dello stato di bisogno dei ciechi, per l'attribuzione della pensione dell'Opera nazionale ciechi civili o per la concessione della pensione di guerra o dell'assegno di previdenza.

A fini perequativi sono ispirate le norme degli articoli 3 e 6, che, tenendo conto di provvedimenti migliorativi delle pensioni adottati recentemente, limitano la misura dell'adeguamento nei confronti dei magistrati (articolo 3, integrazione del 30 per cento ragguagliata al 50 per cento ed al 25 per cento dell'indennità mensile disposta con la legge n. 21 del 28 gennaio 1963 per le pensioni dirette e, rispettivamente, indirette) e ne escludono la cumulabilità con altro beneficio (articolo 6, graduati e militari di truppa, aumento del 45 per cento delle pensioni disposto dalla legge n. 356 del 21 febbraio 1963).

La Camera ha affrontato e superato l'esame di emendamenti intesi ad estendere l'integrazione temporanea del 30 per cento anche alla 13ª mensilità ed a stabilire un miglioramento minimo di lire 12.000 mensili.

Non soltanto carenze di copertura per i maggiori oneri emergenti (20-25 miliardi) ma la natura stessa di provvedimento straordinario e provvisorio hanno suggerito di mantenere il testo governativo, che anche in questa sede propongo di approvare.

In ordine alla copertura, non è mio compito entrare nel merito dei provvedimenti fiscali proposti sui quali parleranno i colleghi relatori.

Limitatamente all'utilizzo dei fondi stanziati nel capitolo 413 dello stato di previsione per il Tesoro, indubbiamente ci allontaneremo dalla prassi seguita, secondo cui i fondi stanziati nel fondo globale a fronte di provvedimenti legislativi in corso non possono essere considerati disponibili fino a quando i provvedimenti relativi non siano stati revocati o respinti.

Nel caso presente poi si tratta di stanziamenti a copertura di impegni di spesa che

dovranno certamente essere assunti nel presente esercizio (interessi e spese relativi a debito dello Stato per lire milioni 2.750) ed in importo anche superiore alla previsione, come preannuncia la stessa relazione del Governo (impegni di spese derivanti dall'applicazione dei Regolamenti della C.E.E. e della C.E.E.A. per l'attuazione graduale della politica comunitaria agricola).

L'applicazione dei regolamenti C.E.E. per la politica agricola comunitaria comportano, come è noto, fino all'attuazione del Mercato comune dei prodotti agricoli un periodo transitorio che prevede interventi degli Stati membri a sostegno della produzione interna.

Le gestioni degli organismi di intervento per i cereali (regolamento 29) e per gli altri prodotti comportano oneri a carico degli Stati membri e quindi del nostro (altri regolamenti di cui alla G. U. della Comunità Europea del 2 aprile 1962), oneri previsti per il corrente esercizio in lire 15 miliardi per il settore cereali e in lire 11 miliardi per gli altri settori.

Si tratta di oneri cioè che dovranno essere certamente assunti, per cui lo storno odierno di 11.540 milioni dovrà essere seguito da un nuovo stanziamento al momento in cui i disegni di legge preannunciati saranno presentati per il loro corso.

A quella data si proporrà di nuovo il problema della copertura.

Sul piano formale, tenendo conto della precisazione fatta, nulla vieta peraltro di innovare alla prassi seguita, approvando l'utilizzo dei fondi stanziati ad altro titolo sul fondo globale ed invitando il Governo, in sede di presentazione dei provvedimenti di legge, relativamente ai quali erano stati disposti gli stanziamenti ora utilizzati, a proporre nuove fonti di copertura.

Infine, è da rilevare che il provvedimento — come avverte la relazione governativa — consentirà che l'integrazione predisposta possa essere corrisposta sollecitamente dalle direzioni provinciali del Tesoro, il che, per chi è in attesa, non è piccolo beneficio.

Con queste brevi note e con queste osservazioni propongo di approvare il disegno di legge in esame.

SPAGNOLLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1963, una integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3. Per i personali indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, e per il personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio posteriormente al 31 dicembre 1962, e loro aventi diritto, l'integrazione del trenta per cento è calcolata sul novanta per cento della pensione o assegno.

Art. 2.

L'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 è concessa anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, nonché ai titolari di pensioni ex regime austro-ungarico passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

La predetta integrazione temporanea è dovuta, altresì, ai titolari di assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa di Previdenza per il personale telefonico statale, istituita con il decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è rispettivamente a carico dei Fondi e della Cassa predetti.

Art. 3.

Sulle pensioni del personale di cui agli articoli 10 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei suoi aventi diritto, l'integrazione temporanea lorda mensile, di cui al precedente articolo 1, è determinata sulla base dell'indennità mensile prevista per le corrispondenti posizioni di attività di servizio dalla legge 28 gennaio 1963, n. 21, in ragione del cinquanta per cento per i titolari di pensioni dirette e del venticinque per cento per i titolari delle pensioni indirette o di reversibilità.

Art. 4.

Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1, ed in parte a carico di Enti pubblici locali, l'integrazione temporanea è commisurata sull'intero ammontare della pensione ed è corrisposta a carico dello Stato.

Art. 5.

L'integrazione temporanea prevista dalla presente legge:

non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile e non va computata ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre

1947, n. 1331 e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite del reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

si considera ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

L'importo mensile lordo della integrazione temporanea è arrotondato per eccesso a lire 100.

Art. 6.

L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della presente legge non è cumulabile con l'aumento del 45 per cento concesso, con la stessa decorrenza 1° luglio 1963, alle categorie di pensionati di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 356.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire 14 miliardi e 290 milioni con riduzione del fondo

iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e per l'importo rimanente con le maggiori entrate conseguenti al provvedimento recante modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari ed a quello riguardante l'obbligatorietà della registrazione degli atti relativi alla prima iscrizione, nel pubblico registro automobilistico, della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi di nuova fabbricazione.

Per l'Azienda autonoma delle strade, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, non indicate nel precedente comma.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.